

GIUSTIZIA INSIEME

Movimento per la Giustizia – articolo 3

2/3 • 2009



GIUSTIZIA INSIEME

Movimento per la Giustizia – Articolo 3

RIVISTA QUADRIMESTRALE

www.movimentoperlagiustizia.it

GIUSTIZIA INSIEME

Movimento per la Giustizia – articolo 3

RIVISTA QUADRIMESTRALE

Direttore responsabile
Marco Iezzi

Direttore
Valerio Fracassi

REDAZIONE

Coordinatori scientifici
Ernesto Aghina
Carlo Citterio

Alfonso Amatucci
Ferruccio Auletta
Pasquale D'Ascola
Salvatore Dovere
Paola Filippi
Camilla Gattiboni
Luigi Lanza
Luca Perilli
Antonio F. Rosa
Giuseppe Sepe
Modestino Villani

Autorizzazione n. 313 del 18.9.2009
Tribunale di Roma

Editore
Aracne editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/A-B
00173 Roma
(06) 93781065

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell'Editore.

I edizione: marzo 2010

ISBN 978-88-548-3120-9
ISSN 2032-5993-90002

Indice

- 7 EDITORIALE
Valerio Fracassi
- 13 DOCUMENTI: LA FRONTIERA DEI DIRITTI, IL DIRITTO DELLA FRONTIERA
Per una legislazione della immigrazione giusta ed efficace
Magistratura democratica – Medel – Movimento per la giustizia - art. 3
- 19 DOCUMENTI
Sui carichi e le condizioni di lavoro dei magistrati
Movimento per la giustizia - art. 3
- 23 GIUSTIZIA E PENA
Lo Stato di diritto tra pena, carcere e sovraffollamento
Giovanni Maria Pavarin – Tullio Padovani
- 37 GIUSTIZIA E ORDINAMENTO
Problemi e prospettive di riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura
Antonino Condorelli – Giampietro Ferri
- 49 GIUSTIZIA E GIOVANI MAGISTRATI
Neomagistrati: tirocini a confronto
Rosaria Giordano – Ingrid Derveaux
- 61 GIUSTIZIA E ORGANIZZAZIONE
Gli standard del processo: solo numeri?
Patrizia Morabito – Alessandro Dus
- 75 GIUSTIZIA E PROCESSO
Alla ricerca di linee guida affidabili per la motivazione concisa
Ernesto Lupo – Ennio Amodio

- 93 GIUSTIZIA CIVILE
La scelta del Ctu è veramente “cosa del giudice”?
Antonio Scarpa – Ferruccio Auletta
- 107 GIUSTIZIA CIVILE
Il rito sommario: una scommessa da accettare
Luciana Breggia – Giuseppe Olivieri
- 139 GIUSTIZIA PENALE
Il problema delle intercettazioni e la crisi della giustizia
Aniello Nappi – Enrico Marzaduri
- 157 GIUSTIZIA E PARI OPPORTUNITÀ
Le pari opportunità nell’organizzazione dell’attività giudiziaria
Camilla Gattiboni – Carla Guidi
- 169 GIUSTIZIA ED ECONOMIA
L’organizzazione della giustizia civile e i suoi riflessi sull’economia
Luca Perilli – Carlo Dellasega
- 183 GIUSTIZIA E AVVOCATURA
La partecipazione dell’Avvocatura all’autogoverno decentrato
Matteo Frasca – Celestina Tinelli
- 203 GIUSTIZIA E SOCIETÀ
Quei silenzi diversi nella Napoli in guerra
Franco Roberti – Giovanni Marino

Giustizia insieme

VALERIO FRACASSI

La frontiera dei diritti. Il diritto della frontiera.

È il titolo dell'incontro organizzato a Lampedusa, per l'11 e 12 settembre 2009, da Movimento per la giustizia-art.3, Magistratura Democratica e MEDEL (Magistrati europei per la democrazia e la libertà), con la partecipazione di esponenti di varie associazioni impegnate sul problema dei migranti.

Un incontro e non un semplice convegno. Un incontro tra giuristi e chi opera sul campo, singolarmente o nell'ambito di associazioni, a contatto con i problemi dei migranti.

L'idea rispondeva ad esigenze di metodo e contenuti.

Un'occasione che ci avrebbe consentito di dare concretezza ad un modo di fare associazione: impegnarci insieme — e dunque, "identificarci" — su contenuti e su contenuti "alti", riaffermando il valore di una giurisdizione non solo efficiente ma consapevole dei valori che deve tutelare. Impegnarci — ed è il secondo aspetto di metodo importante — in un confronto "aperto", in modo da vivere i problemi con la società, evitando così di chiuderci nello specifico tecnico.

"Il diritto della frontiera e la frontiera dei diritti", esprimeva più di ogni altra spiegazione il senso profondo di un argomento intimamente connesso alla ragione primaria del diritto, la tutela dei diritti e della persona.

Perché Lampedusa? Per avvicinarci anche fisicamente, e non solo idealmente, alle vittime che in quei mari hanno perso la vita. Per rendere più forte il senso del nostro impegno come cittadini di uno stato democratico e come magistrati. Per mettere la nostra competenza di giuristi a disposizione delle formazioni sociali impegnate sul terreno dell'accoglienza dei migranti e della loro integrazione. Per contribuire a costruire insieme una cultura che del rispetto della vita umana e della solidarietà verso l'umile ed il bisognoso faccia la propria bandiera.

La scelta dell'argomento e della sede si è rivelata di drammatica attualità.

Il 20 agosto 2009 un'unità navale della guardia di finanza italiana soccorreva cinque clandestini di nazionalità eritrea, in precarie condizioni, al largo di Lampedusa. Erano partiti dalle coste africane a bordo di un'imbarcazione, in settantotto, vagando poi nel canale di Sicilia senza essere soccorsi. Settantatre eritrei non ce l'avevano fatta.

L'episodio rappresenta un'ennesima dolorosa tappa della politica dei "respingimenti" attuata anche a seguito di un accordo con la Libia.

I tragici fatti dell'estate 2009 hanno riportato alle coscienze tutta l'urgenza e la drammaticità del fenomeno delle migrazioni, e la questione del loro governo da parte di una legislazione che nel nostro Paese, in questi anni, si è andata via via irrigidendo (e anzi, *incattivendo* secondo il termine usato da uno dei maggiori responsabili dell'attuale compagine governativa), sino al varo, nel luglio dello stesso anno, del cd "pacchetto sicurezza".

In questo clima, l'iniziativa di Lampedusa è andata anche al di là delle aspettative.

Eccellente livello degli interventi, strutturati secondo sessioni tematiche "miste", con il contributo per ciascuna di magistrati, avvocati, professori universitari, e "non giuristi" ("per una legislazione della immigrazione giusta ed efficace", "L'Europa e le migrazioni tra accoglienza e rifiuto", "la Costituzione e lo straniero", "i popoli violati ed il diritto di asilo", vari interventi programmati e la tavola rotonda conclusiva "vietato criminalizzare").

Numerosa ed intensa partecipazione di tutti. Una partecipazione anche emotiva. Abbiamo "sentito" l'argomento e si è creato, fin dal primo momento, un clima straordinario. Per quello che si diceva e per il fatto di essere lì, insieme, ad occuparci di qualcosa di importante.

La riflessione sulla *frontiera dei diritti e il diritto della frontiera*, non si è esaurita nella riflessione sui vari temi.

È stato approvato un documento che attesta il nostro contributo, concreto ma con chiare scelte di valore, pubblicato di seguito.

Movimento-art.3 dedicherà sul suo sito www.movimentoperlagiustizia.it, uno spazio ai temi dell'immigrazione, raccogliendo materiale ad essi relativo (sentenze della corte costituzionale, richieste ed ordinanze di rimessione).

L'incontro di Lampedusa è un punto di partenza. L'inizio di un impegno.

La questione dell'immigrazione è ormai la questione della nostra democrazia.

Il tema della tutela dei migranti non è, infatti, solo un problema di solidarietà, che è già un passaggio successivo. Il *prius* è, invece, quello del rispetto dei diritti dell'uomo. È questo il vero test di una moderna democrazia.

Oggi parte della società italiana esprime diffidenza, se non ostilità, verso le politiche di accoglienza-integrazione. Per varie ragioni, anche derivanti dalla difficile situazione che spesso porta alla ricerca di un nemico "esterno".

Com'è stato detto a Lampedusa, il problema non è solo una legislazione sbagliata, ma il veleno del razzismo o, comunque, dell'esclusione, che è stato inoculato nella società.

Ne abbiamo, purtroppo, traccia perfino in alcune ordinanze sindacali: costruzione di box auto solo per "cittadini italiani", cassa integrazione e incentivi per soli disoccupati italiani, bambini extracomunitari esclusi dai "bonus scuola".

Non è una buona ragione per arrendersi. I valori in gioco non sono di una parte, ma di tutti noi.

Sono i valori del nostro Stato e costituiscono il nucleo fondante della nostra Costituzione, maturati dopo la tragica esperienza del fascismo e vissuti con sofferenza dalla nostra gente che ha conosciuto la necessità di allontanarsi dal proprio luogo di origine.

Il nostro impegno è allora quello di far comprendere che il problema immigrazione non equivale a quello della sicurezza e che, comunque, non possiamo tradire noi stessi abbandonando un mondo di valori ai quali è estranea la logica dell'esclusione.

* * *

Il funzionamento della giurisdizione di servizio è un tema che abbiamo sempre sentito come nostro. L'efficienza ci è stata, anzi, rimproverata come asettica scelta "aziendalista". Oggi ne parlano tutti, talvolta senza adeguata cognizione di causa.

Il nostro impegno per una giurisdizione consapevole dei valori da attuare trova una conferma indiscutibile proprio in relazione alla vicenda di Lampedusa.

Ma non dimentichiamo il funzionamento quotidiano della macchina della giustizia. Siamo anzi convinti che l'ordinario garantisce la realizzazione dei valori che, altrimenti, restano al rango di mera declamazione di principio.

Uno dei problemi del funzionamento della giustizia è quello che investe direttamente i magistrati, la qualità del loro lavoro, i "carichi".

Anche su questo argomento esprimiamo con chiarezza le nostre scelte. Lo abbiamo fatto con il secondo documento che proponiamo.

Il problema delle condizioni di lavoro è un problema non solo dei magistrati ma del sistema giudiziario.

Non basta, infatti, invocare una risposta giudiziaria in tempi "ragionevoli", ma occorre adoperarsi per ottenerla, senza dimenticare che la denegata giustizia non è solo l'irragionevole ritardo, ma anche una risposta qualitativamente insufficiente. L'esigenza dell'utente non è solo quella che si risponda presto, ma anche bene.

Siamo convinti che per ottenere una risposta di questo tipo sono necessari una serie di interventi normativi e strutturali che riguardano il processo, la scelta degli interessi meritevoli di tutela, e la struttura degli uffici.

Siamo altrettanto convinti che è indispensabile offrire concretamente ai magistrati la possibilità di lavorare serenamente e di fornire una risposta qualitativamente valida in tempi ragionevoli.

Per questo obiettivo non occorrono solo interventi normativi e di distribuzione delle risorse, ma anche di concreta organizzazione e distribuzione anche dei carichi, di statistiche gestionali "della qualità".

Pensiamo che a questo devono concorrere tutti i magistrati, utilizzando gli strumenti che l'attuale ordinamento giudiziario mette a disposizione. È una "gestione partecipata" che chiama tutti ad un ruolo attivo nella costruzione della risposta giudiziaria.

Ma questo impegno riguarda in primo luogo chi svolge funzioni direttive e semidirettive e, quindi, anche responsabilità per la gestione del lavoro negli uffici giudiziari.

In tale valutazione riteniamo fondamentale un'attenta considerazione della qualità dei carichi e del lavoro. Qualità non vuol dire ripudio di ogni indicatore quantitativo. Ma la qualità è sicuramente incompatibile con una mera soglia di tranquillità, ovvero la ricerca di un impossibile standard numerico al di là del quale non sia richiesto alcun impegno supplementare.

Sarebbe un rimedio dannoso per l'efficienza e inutile per la tutela della qualità delle condizioni di lavoro dei magistrati.

VALERIO FRACASSI

Segretario generale del Movimento per la Giustizia – art.3

Per una legislazione dell'immigrazione giusta ed efficace

MAGISTRATURA DEMOCRATICA – MEDEL – MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA-ART.3

La normativa sull'immigrazione in vigore nel nostro Paese, che la legge Turco-Napolitano aveva originariamente disegnato secondo una "logica binaria" (politiche di accoglienza nei confronti degli immigrati regolari e draconiano rigore nei confronti dell'irregolarità), si è progressivamente venuta connotando come univocamente orientata verso una complessiva scelta di *rifiuto*; una scelta che si è esplicitata, in particolare, attraverso l'abbandono delle precedenti misure, ancora timide e insufficienti, che andavano nella direzione di una integrazione possibile. Una normativa, quella oggi applicabile, i cui cardini sono rappresentati da alcune opzioni fondamentali: *a)* una drastica *chiusura* dei canali di ingresso regolare; *b)* una netta tendenza verso la *precarizzazione* del soggiorno; *c)* una disciplina degli allontanamenti, sottoposta a frequenti modifiche di segno peggiorativo, caratterizzata da allarmanti profili di illegittimità costituzionale e foriera di una forte spinta verso l'ulteriore *amministrativizzazione* dei diritti fondamentali degli stranieri; *d)* un sensibile irrigidimento della normativa penale secondo caratteri di specialità che ne deformano il volto garantista; *e)* uno *svuotamento*, in termini di effettività, del diritto d'asilo.

Un insieme di scelte normative che non ha condotto a un governo giusto ed efficace dei fenomeni migratori, ma ha comportato una profonda compressione dei diritti fondamentali dei migranti. Né ha raggiunto gli scopi dichiarati e, in particolare, non ha ridotto l'area dell'immigrazione irregolare, destinata anzi ad allargarsi a causa sia della mancata adozione di strumenti di assorbimento della clandestinità, sia della drastica *chiusura* dei canali di ingresso legale. E nemmeno ha favorito l'integrazione

dell'immigrazione regolare, che, attraverso l'accentuazione dei processi di *precarizzazione/amministrativizzazione* della condizione giuridica degli stranieri indotta dalle nuove norme in tema di soggiorno e di allontanamento, è stata spinta verso una dimensione sempre più marcatamente *servile*, ancorando il godimento dei diritti all'esistenza di un lavoro "regolare" e ponendo lo straniero in una condizione di totale subordinazione rispetto al datore di lavoro.

Da ultimo, la punizione a titolo di reato dell'ingresso e del soggiorno irregolare dello straniero nel territorio dello Stato ha finito per criminalizzare mere condizioni personali, con una scelta che presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale. La norma, infatti, è priva di fondamento giustificativo, poiché la sua sfera applicativa è destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa, il che ne mette in luce l'assoluta irragionevolezza. La nuova figura di reato, inoltre, è chiaramente incompatibile con il ruolo di *extrema ratio* che secondo una concezione autenticamente liberale la sanzione penale deve rivestire e che impone un suo utilizzo, nel rispetto del principio di proporzionalità, soltanto quando manchino altri strumenti idonei al raggiungimento dello scopo di tutela di un determinato interesse. Né un fondamento giustificativo del nuovo reato può del resto essere individuato sulla base di una presunta pericolosità sociale della condizione del migrante irregolare: la Corte costituzionale (sent. 78 del 2007) ha infatti già escluso che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso, sicché la criminalizzazione di tale condizione, stabilita dal disegno di legge, si rivela anche su questo terreno priva di fondamento giustificativo. L'introduzione del reato, peraltro, produrrà una crescita abnorme di ineffettività del sistema penale, gravato di centinaia di migliaia di ulteriori processi privi di reale utilità sociale e condannato per ciò alla paralisi. In definitiva, quindi, ci troviamo davanti ad uso simbolico della sanzione penale, secondo una tendenza ormai frequentissima nella nostra legislazione, che qui viene ulteriormente esasperata con l'evidente fine di contribuire a costruire un'*identità negativa* dello straniero, rappresentato, secondo una logica xenofoba, come un potenziale delinquente (ché la condizione di irregolarità è sempre in agguato).

La "questione immigrazione" è la vera "questione democratica" degli anni a venire. Una diversa politica sul punto è possibile e realistica, a patto di dismettere definitivamente rappresentazioni *apocalittiche* dei fe-

Stato di diritto tra pena, carcere e sovraffollamento

GIOVANNI MARIA PAVARIN, TULLIO PADOVANI

Non solo l'esperienza, non solo un ragionamento logico, ma anche lo stesso buon senso comune mi hanno da tempo convinto che il rispetto dei diritti del detenuto svolge un ruolo strategico nell'opera di rieducazione cui lo Stato è chiamato nel corso della difficile opera consistente nell'esecuzione della pena detentiva.

Mai come in questo campo la dimensione deontologica (il dover essere) coincide con quella utilitaristica (ciò che più conviene).

Al contrario, nulla è più diseducativo, nulla è più intimamente devastante del constatare che lo Stato disattende il rispetto dei diritti che la legge prevede in capo ai detenuti: chi viene privato della libertà per imparare il rispetto delle regole non può e non deve trovare un *alibi* per non mettersi (o rimettersi) in carreggiata nel comportamento dello Stato, che a parole gli riconosce un complesso di diritti ma che, nei fatti, quei diritti viola con i propri comportamenti commissivi od omissivi.

L'opera di rieducazione — insomma — viene in altre parole maledettamente disturbata dalla violazione dei diritti.

Ora: nei discorsi, negli scritti, negli atti ufficiali, nelle circolari, negli ordini di servizio e nei regolamenti interni dell'Amministrazione Penitenziaria compaiono spesso sostantivi come sicurezza od ordine degli istituti (v. art. 2 d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230).

Assai di rado ho notato riferimenti espliciti ai *diritti del detenuto*, al cui esercizio la legge lo abilita "personalmente" (così l'art. 4 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Il riconoscimento dei diritti del detenuto è — invece — il presupposto stesso dell'ordinamento penitenziario, anche se talvolta si ha l'impressione che la gente comune (e forse anche qualche collega) ritenga che esso costituisca un pallino del magistrato di sorveglianza.

Non è giusto porre l'attenzione su questo tema solo quando i fatti di cronaca sono lì a testimoniare distorsioni gravissime: basti pensare (con salvezza — ben s'intende — dei risultati delle indagini in corso) ai fatti di Teramo (*Un detenuto non si picchia in sezione*, Audio shock dal carcere di Teramo, su www.repubblica.it/2009/08/sezioni/cronaca/carceri-affollamento/pestaggio-teramo.html), o al caso di Stefano Cucchi, le immagini del cui corpo tumefatto spopolano ormai sulla rete.

L'attenzione al rispetto dei diritti del detenuto dovrebbe invece — sempre e comunque — essere posta almeno sullo stesso piano di quella che giustamente viene riconosciuta alla sicurezza e all'ordine degli istituti di pena, che costituiscono, specularmente, oggetto di un diritto dello Stato.

La materia dei diritti dovrebbe costituire oggetto di istruzione, formazione ed aggiornamento da riversare a favore di tutti gli operatori penitenziari; dovrebbe costituire anzi il metro di valutazione del comportamento dei singoli: ciò in forza dell'intima connessione fra la tutela dei diritti ed il successo del trattamento rieducativo, cui anche la *polizia penitenziaria* è chiamata (v. art. 5, 2° comma legge 15 dicembre 1990, n. 395).

In materia di tutela dei diritti del detenuto una "carica di incoraggiamento" deriva anzitutto dalla lettura della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani: le sentenze CEDU sono istruttive sia per la loro disarmante semplicità sia per il coraggio con il quale intervengono a condannare i singoli Stati tutte le volte che sia accertata l'irragionevole compressione di un diritto.

Ogni magistrato di sorveglianza non dovrebbe dunque esitare ad iscrivere *ex art. 69 o.p.* ogni reclamo avente ad oggetto l'asserita lesione dei diritti dei detenuti.

Ritengo che la lettura dei provvedimenti resi dalla magistratura di sorveglianza in materia di tutela dei diritti possa rivelarsi "istruttiva" anche per gli operatori penitenziari, e sia dunque in grado di gettare la luce del diritto all'interno del carcere, dove spesso tale luce non riesce a penetrare.

La tutela dei diritti consegue anche una speciale efficacia rieducativa, in quanto un condannato che, ad esempio, si sia più volte visto respingere le proprie istanze di benefici penitenziari può restare edificato nel constatare come lo Stato non esiti a prendere le sue difese quando le sue proteste hanno un fondamento giuridico.

Problemi e prospettive di riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura

ANTONINO CONDORELLI, GIAMPIETRO FERRI

La storia dell'attuale Consiglio Superiore della Magistratura, pensato e voluto dai costituenti come strumento essenziale per dare, alla autonomia ed indipendenza dell'*ordine da ogni altro potere*, il massimo di effettività e di garanzia, è contrassegnata da una serie di interventi del legislatore ordinario, dapprima timido, e un po' pigro esecutore del precepto costituzionale, e successivamente invece sempre più coinvolto ed interessato sperimentatore di innovazioni strutturali e organizzative di non poco momento, non frequentemente però contraddistinte da un alto tasso di coerenza istituzionale, e con intenzioni o, quanto meno, effetti talvolta contrari agli obbiettivi di efficienza e funzionalità dichiaratamente perseguiti.

Si registra così, dapprima, un forte ritardo e una scarsa apertura ai nuovi valori costituzionali della giurisdizione, tanto che la legge contenente le *norme di costituzione e di funzionamento del CSM*, giungendo a più di 10 anni dal 1° gennaio 1948, risentirà fortemente, soprattutto nella parte riguardante la *composizione* dell'organo di autogoverno, della concezione gerarchica e vetero-piramidale posta alla base di un ordinamento giudiziario *non conforme* alla Costituzione secondo quanto ufficialmente certificato dalla VII disposizione transitoria.

Nei decenni successivi, di pari passo con l'accrescersi della consapevolezza della centralità del ruolo dei poteri di garanzia a tutela del principio di legalità e di eguaglianza e, conseguentemente, della funzione del *giudice soggetto soltanto alla legge*, si assiste ad una serie di interventi talvolta ispirati a intenti di armonizzazione e potenziamento, ma alternati a forti preoccupazioni per il protagonismo di un Consiglio concepito

come vertice della *amministrazione della giurisdizione*, in coincidenza peraltro con il dispiegarsi sempre più penetrante del controllo di legalità.

Sul primo versante sono così da ricordare:

- le modifiche riguardanti l'aumento del numero dei componenti elettivi, togati (fino a 20) e laici (fino a 10);
- il passaggio dall'originaria ripartizione del 1958, per cui ciascun magistrato elettore si poteva esprimere solo nella scelta dei rappresentanti della propria particolare categoria, a quella del 1967 in cui tale ripartizione manteneva i suoi effetti, ancorché solo nella fase preliminare della designazione delle candidature e, a partire dal 1975 infine, al riconoscimento *universale*, pieno e non limitato, dell'elettorato attivo di tutti i magistrati "senza distinzione di categoria" per l'elezione dell'intera rappresentanza togata;
- le modifiche introdotte nella distribuzione interna della composizione della rappresentativa togata con un ragionevole e proporzionale ridimensionamento della rappresentanza elettiva dei magistrati di legittimità (passati dagli originari 6 su 14, agli attuali 2 su 16), in favore di quelli di merito (attualmente però distinti in 4 pm e 10 giudicanti).

Ispirati invece all'opposta tendenza risultano i più recenti interventi mirati all'indebolimento delle strutture consiliari (si veda in particolare la drastica decisione di allontanare tutti i magistrati dalle segreterie delle commissioni), e poi alla antistorica e manifestamente punitiva riduzione di ben 6 unità (4 *togati* e 2 *laici*), ad opera del legislatore del 2002, della componente elettiva del Consiglio, a fronte del vistoso incremento delle competenze consiliari e della complessità delle varie procedure, determinato principalmente dalla produzione legislativa dell'ultimo decennio.

In realtà è già a partire dalla metà degli anni 80, quasi in concomitanza (e prevalentemente a causa) dei primi attacchi della politica contro i c.d. eccessi delle Procure e le asserite invasioni di campo della giurisdizione, che comincia a svilupparsi e ad accendersi una discussione che, dapprima, si alimenta delle polemiche sul ruolo del CSM e sui limiti dei suoi interventi, e quindi si concentra sul meno difendibile terreno del